

**Associazioni
Frutticoltori
Ticinesi**



STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI

- Ragione Sociale** art. 1
Sotto la ragione sociale "Associazione Frutticoltori Ticinesi" in seguito detta semplicemente AFT, è costituita per tempo indeterminato una Associazione (apolitica, aconfessionale e non a scopo di lucro) ai sensi degli art. 60 e relativi del Codice Civile Svizzero e delle disposizioni del presente statuto.
- Sede e Giurisdizione** art. 2
La AFT ha la sua sede ufficiale al domicilio del Presidente ed estende la sua giurisdizione su tutto il territorio del Cantone Ticino.
- Dipendenze** art. 3
La AFT aderisce ufficialmente alla Unione dei contadini ticinesi e riconosce il settimanale "L'agricoltore Ticinese" come suo organo sociale.
- Scopo** art. 4
La AFT ha lo scopo di difendere gli interessi dei suoi associati e di promuovere lo sviluppo della frutticoltura razionale nel Cantone. Per raggiungere tali fini, si avvale dei seguenti mezzi:
4.1 mantenere contatti e seguire le direttive delle Autorità cantonali e Federali competenti.
4.2 promuovere il perfezionamento tecnico dei propri associati organizzando corsi, conferenze, dimostrazioni ed escursioni istruttive e provvedendo alla loro informazione a difesa degli interessi della frutticoltura.
4.3 promuovere fra gli associati un sano spirito di stima e di amicizia reciproca e la disponibilità a collaborare nell'aiuto al singolo associato.
- Organi sociali** art. 5
Organi dell'AFT sono:
- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- i Revisori dei conti
- Composizione sociale** art. 6
L'AFT si compone di:
Soci Attivi: Quelli che desiderano seguire con interesse i problemi della AFT e della frutticoltura.

Soci Onorari: Quelle persone che si sono rese specialmente benemerite con la loro opera attiva ed intelligente a vantaggio dell'AFT.

Dimissioni, riammissioni ed esclusioni

art. 7

Le dimissioni da socio sono ritenute valide se presentate in forma scritta al Comitato entri il 31 dicembre di ogni anno. L'esclusione di un socio viene decretata quando:

7.1 il socio è in arretrato di un anno con il pagamento della tassa sociale. Fa stato il 31 dicembre dell'anno civile.

7.2 Un socio escluso per i motivi di cui al capoverso 1 dell'articolo 7 può essere, dietro richiesta scritta al Comitato, riammesso dopo aver pagato tutti gli arretrati e le relative spese sopportate dall'AFT.

7.3 il socio lede gli scopi materiali o morali dell'AFT.

L'esclusione è decisa dall'Assemblea generale a voto di maggioranza su proposta del Comitato.

7.4 Soci dimissionari ed esclusi non possono avanzare pretese alcune sul patrimonio dell'AFT.

Convocazione delle Assemblee

art. 8

8.1 L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, in primavera.

8.2 Il Comitato può convocare anche Assemblee straordinarie ogni qual volta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci.

8.3 La convocazione con l'Ordine del giorno è trasmessa ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

8.4 Le decisioni prese dall'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci.

Competenze della Assemblea

art. 9

L'Assemblea aperta dal Presidente, nomina l'Ufficio presidenziale composto da un Presidente del giorno e da due scrutatori e sceglie il metodo di votazione.

Essa ha le seguenti attribuzioni:

9.1 Nomina il Comitato, il Presidente, i Revisori e le Commissioni speciali.

9.2 Adotta lo statuto sociale, lo modifica o ne sospende l'applicazione, approva lo scioglimento dell'AFT.

- 9.3 Esamina, approva il preventivo ed il consuntivo dell'AFT.
- 9.4 Autorizza le spese straordinarie.
- 9.5 Fissa la tassa sociale annuale.
- 9.6 Proclama i soci onorari.
- 9.7 Ratifica le ammissioni, si pronuncia sulle riammissioni ed in via definitiva sulle esclusioni di soci.
- 9.8 Autorizza il Comitato ad intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere.
- 9.9 Fissa l'onorario del Segretario, nonché le diarie e le indennità per missioni straordinarie del Comitato e dei suoi soci.

Composizione e competenze del comitato

art. 10

- 10.1 Il Comitato si compone di 7 membri e rimane in carica per 4 anni. Ogni membro può essere rieletto per un ulteriore periodo amministrativo. I membri del Comitato, sono di regola equamente ripartiti tra Sopra- e Sottoceneri.
- 10.2 Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo reputa necessario o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri.
Sono di sua competenza:
- 10.3 La nomina al suo interno del vice-Presidente, del Segretario-cassiere.
- 10.4 La direzione e l'amministrazione della AFT che rappresenta di fronte ai terzi e l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea.
- 10.5 Il disbrigo degli oggetti di ordinaria amministrazione e la decisione sulle spese non preventivate, fino ad un importo massimo di frs. 1'000.-.
- 10.6 La designazione del suo o dei suoi rappresentanti alle Assemblee della Unione dei Contadini Ticinesi e nelle diverse commissioni.
- 10.7 La scelta della data dell'Assemblea ordinaria e delle eventuali Assemblee straordinarie e la proposta della lista delle trattande all'Ordine del giorno.
- 10.8 La firma del Presidente, in sua assenza del vice-Presidente, unitamente a quella del Segretario impegnano l'AFT di fronte a terzi.

Revisori dei Conti

art. 11

I Revisori dei Conti si compongono di due membri

e di un supplente. Ogni membro rimane in carica solo due anni. Di regola il supplente diventa membro dei Revisori dei Conti l'anno successivo, per cui l'Assemblea nomina ogni anno un nuovo supplente. I Revisori dei Conti esercitano una sorveglianza generale sulla gestione dell'AFT, esaminano il bilancio d'esercizio, presentando un rapporto scritto all'indirizzo dell'Assemblea ordinaria.

Anno contabile

art. 12

L'anno contabile dell'AFT corrisponde all'anno civile.

Impegni dell'AFT

art. 13

Gli impegni dell'AFT sono garantiti dai suoi beni. Qualsiasi responsabilità dei suoi membri è esclusa.

Scioglimento

art. 14

Lo scioglimento dell'AFT è ritenuto definitivo se approvato da almeno 2/3 dei presenti all'Assemblea dei soci convocata per lo scioglimento.

14.1 Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale resta per 5 anni a disposizione di una eventuale ricostituzione della stessa, depositato presso un ente pubblico dove esiste la sede della Società o la rappresentanza del Presidente. Se la ricostituzione non avvenisse, il patrimonio sarà devoluto ad enti o società del Cantone Ticino aventi scopo agricolo o benefico, secondo le direttive prese durante l'Assemblea che ha decretato lo scioglimento.

Disposizioni Finali


Il presente Statuto è stato letto ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 11 marzo 2005 ed annulla lo statuto AFT del 1978 e lo statuto dell'Associazione Biasca e Valli del 1980.

Il Presidente



Dario Bernasconi

Il Segretario



Dominique Jacot